



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – Uff. Pqa 1

Decreto direttoriale recante le modalità attuative del sistema di qualità nazionale zootecnica di cui al disciplinare di produzione “Latte crudo vaccino e derivati” adottato con decreto direttoriale n. 152845 del 3 aprile 2024.

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO l'articolo 1, comma 1047 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 876 del 16 gennaio 2015 recante “Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014”;

VISTO il decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 n. 646632, recante l'istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e che abroga il Decreto ministeriale 4 marzo 2011 "Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione";

VISTI gli artt. 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato in G.U. n. 264 dell'11 novembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” assume la denominazione di “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il decreto ministeriale 13 settembre 2023 n. 477058, concernente “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, che ha previsto, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, l'istituzione della Direzione generale dell'ippica e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, ed ha individuato gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze della Direzione generale per l'ippica (DG IPPICA) e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2023 n. 56344 recante “Sistema nazionale di vigilanza sugli Organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTA la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrato presso la Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 con n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

VISTA la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 84628, registrata presso l'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla Direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

VISTO il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23/02/2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera d;

VISTO il decreto direttoriale n. 152845 del 3 aprile 2024 con il quale è stato adottato il disciplinare di produzione del “Latte crudo vaccino e derivati”;

CONSIDERATO che per rendere operativo il Sistema di qualità nazionale zootecnico relativamente al disciplinare di produzione del “Latte crudo vaccino e derivati” è necessario individuare disposizioni inerenti le procedure di adesione degli operatori, il piano di controllo, le strutture di controllo, l'etichettatura del regime di qualità ed altri aspetti inerenti lo stesso regime;

CONVENUTO che per “regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata”, come indicati nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1047, debbano intendersi i regimi di qualità regolamentati e riconosciuti dalla Commissione UE e/o dallo Stato membro, ivi inclusi i regimi di qualità indicati nel regolamento (UE) 2021/2115;

CONSIDERATO che la richiamata legge n. 296/2006 demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

TENUTO CONTO della necessità di perseguire gli obiettivi di semplificazione delle attività di controllo, unitamente alla riduzione dei costi amministrativi;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le modalità attuative del sistema di qualità nazionale zootecnica, regolamentato con decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632, in relazione al disciplinare di produzione denominato “Latte crudo vaccino e derivati”, adottato con decreto direttoriale n. 152845 del 3 aprile 2024.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) *SQNZ*: sistema di qualità nazionale zootecnica di cui al Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632;
- b) *Disciplinare*: disciplinare di produzione denominato “Latte crudo vaccino e derivati”, adottato con decreto direttoriale n. 152845 del 3 aprile 2024.
- c) *Autorità competente per il SQNZ*: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito denominato “Ministero”;

- d) *Autorità competenti per la vigilanza*: il Ministero, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per le produzioni, ottenute in conformità al disciplinare, ricadenti nel territorio di propria competenza;
- e) *Struttura di controllo*: ente terzo, indipendente, pubblico o privato, conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, deputato a controllare e certificare la conformità del processo di produzione e/o del prodotto ottenuto in conformità al disciplinare;
- f) *Certificato di conformità*: atto rilasciato all'operatore mediante il quale la Struttura di controllo dichiara la conformità al disciplinare del metodo di produzione e/o del prodotto ottenuto;
- g) *Filiera agroalimentare*: sequenza di fasi e operazioni coinvolte nella produzione, lavorazione, distribuzione e movimentazione del mangime e dell'alimento, dalla produzione primaria al consumo, relativamente al disciplinare;
- h) *Operatore*: soggetto, singolo o associato, appartenente a una delle fasi della filiera delle carni bovine; per operatore associato si intendono le organizzazioni di produttori, le associazioni, le cooperative, i consorzi;
- i) *Produttore*: operatore, singolo o associato, appartenente alla fase della produzione primaria (allevamento) della filiera delle carni bovine;
- j) *Gruppo di filiera*: insieme di operatori organizzati appartenenti alla filiera delle carni bovine che aderiscono al SQNZ per il disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati" composto da operatori (singoli o associati) coinvolti in almeno due fasi della filiera delle carni bovine, una delle quali rappresentata dalla produzione primaria (allevamento);
- k) *Capofiliera*: produttore (singolo o associato) a cui è conferito il coordinamento del gruppo di filiera, responsabile della conformità del metodo di produzione e/o del prodotto ottenuto per tutti gli operatori del gruppo di filiera e titolare del certificato di conformità;
- l) *Etichettatura*: apposizione di un'etichetta sulla carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita;
- m) *Autocontrollo*: controllo interno di ogni operatore della filiera che comprende l'adozione delle necessarie misure volte a prevenire rischi nonché la successiva verifica di queste e dei conseguenti requisiti di conformità relativi al processo/prodotto; le attività di autocontrollo sono eseguite secondo un piano di autocontrollo dichiarato adeguato dalla Struttura di controllo al momento dell'adesione dell'operatore al SQNZ per il disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati" e sottoscritto dal richiedente;
- n) *Sistema di controllo interno*: attività di controllo svolta dal responsabile dell'operatore associato o dal Capofiliera nei confronti degli operatori del gruppo aderenti al disciplinare. Le attività di controllo interno sono eseguite dal responsabile, o da ispettori appositamente incaricati, secondo un piano di controllo dichiarato adeguato dalla Struttura di controllo al momento dell'adesione dell'operatore al SQNZ per il disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati" e sottoscritto dal richiedente;

- o) *Piano dei controlli*: documento tecnico, redatto in conformità al piano di controllo tipo di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632, che riporta le disposizioni operative applicate dalla Struttura di controllo al fine di verificare la conformità dell'operatore alle disposizioni del disciplinare;
- p) *Controllo*: controllo esercitato da parte di una Struttura di controllo, prescelta dall'operatore, autorizzata dal Ministero; il controllo è esercitato conformemente al piano dei controlli.

Articolo 3

Requisiti degli operatori

1. L'accesso al SQNZ in relazione al disciplinare di produzione "Latte crudo vaccino e derivati" è volontario e aperto agli operatori dell'Unione europea. Possono aderire al SQNZ tutti gli operatori con i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con oggetto sociale/attività dell'impresa congruente: in caso di impresa con sede in uno Stato membro UE diverso dall'Italia, devono essere indicati i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato;
- b) essere titolare di una partita IVA;
- c) essere in possesso di ogni altro requisito tecnico-organizzativo previsto dal disciplinare.

Articolo 4

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori singoli che intendono aderire al SQNZ per il disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati" devono:

- a) incaricare una Struttura di controllo autorizzata dal Ministero;
- b) fornire alla Struttura di controllo una dichiarazione in forma scritta di essere a conoscenza del disciplinare e di impegno a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal disciplinare e dal presente decreto;
- c) gestire e tenere costantemente aggiornate le informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto;
- d) gestire le informazioni dei bovini allevati secondo il disciplinare;
- e) predisporre un piano di autocontrollo che deve essere approvato dalla Struttura di controllo incaricata;
- f) eseguire e documentare le attività di autocontrollo di cui al punto precedente;
- g) assicurare la corretta etichettatura del prodotto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni del disciplinare.;

- h) conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di ventiquattro mesi, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme;
- i) consentire alle Strutture di controllo e alle Autorità competenti per la vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni, l'accesso alle sedi aziendali e alla documentazione;
- j) essere in grado di dimostrare la conformità nel tempo a tutti i requisiti previsti dal SQNZ.

2. Gli operatori associati che intendono aderire al SQNZ per il disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati", oltre a quanto previsto al comma 1, devono:

- a) predisporre un sistema di controllo interno, che deve essere approvato dalla Struttura di controllo incaricata, attuato attraverso periodiche verifiche documentali e/o ispettive e/o analitiche svolte presso le strutture degli operatori aderenti;
- b) assolvere agli obblighi del sistema di controllo interno, eseguire e documentare le attività di controllo interno di cui alla lettera a);
- c) gestire la banca dati degli operatori aderenti;
- d) gestire la banca dati del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto dotato di certificazione venduto in conformità al disciplinare;
- e) gestire la banca dati o la registrazione dei quantitativi di prodotto certificato in ingresso e di prodotto venduto per ciascun punto vendita aderente;
- f) assicurare la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo (allevamenti, macelli, sezionatori, confezionatori, punti vendita).

3. Gli operatori appartenenti ad un gruppo di filiera che intendono aderire al SQNZ per il disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati", oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, devono designare un Capofiliera (produttore singolo o associato) a cui è conferito il coordinamento del gruppo di filiera, responsabile della conformità del metodo di produzione e/o del prodotto ottenuto per tutti gli operatori del gruppo di filiera e titolare del certificato di conformità.

Articolo 5

Procedure di adesione degli operatori

1. Gli operatori che intendono aderire al SQNZ per il disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati" inoltrano apposita richiesta ad una delle Strutture di controllo, autorizzate dal Ministero, attraverso la modulistica predisposta dalla Struttura di controllo stessa e allegando una dichiarazione relativa alla conoscenza del disciplinare e all'assunzione degli obblighi previsti dal SQNZ.

2. L'operatore associato, nella richiesta di adesione, comunica alla Struttura di controllo prescelta l'elenco dei propri operatori associati interessati ad aderire.

3. I gruppi di filiera presentano la richiesta di adesione al SQNZ per il tramite del Capofiliera che, nella richiesta stessa, comunica alla Struttura di controllo prescelta l'elenco degli operatori del gruppo interessati ad aderire.

4. Ogni operatore, singolo o associato, o gruppo di filiera è tenuto a scegliere una unica Struttura di controllo.

5. Fatti salvi gli adempimenti delle Strutture di controllo, di cui al successivo articolo 8, commi 1 e 5, circa l'istruttoria della domanda di ammissione, la verifica dei requisiti con esito positivo ed il rilascio del certificato di conformità per ciascun operatore singolo o, nel caso di operatori associati o gruppi di filiera, al responsabile/Capofiliera, gli operatori singoli o associati si intendono aderenti al SQN dalla data della richiesta di cui al precedente comma 1.

6. Qualora un operatore che intende aderire al SQNZ per il disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati" risulti in precedenza aderente al Sistema di qualità regionale veneto QV per il medesimo disciplinare di produzione, la Struttura di controllo garantisce all'operatore medesimo la continuità del sistema di controllo e certificazione alle condizioni del precedente piano di controllo fino all'emissione del *Certificato di conformità*, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).

Articolo 6

Elenco degli operatori certificati

1. L'elenco degli operatori, di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632, è gestito dal Ministero.

2. L'inserimento dell'operatore nell'elenco è effettuato dal Ministero, previa comunicazione della Struttura di controllo degli operatori assoggettati al sistema. La comunicazione è effettuata esclusivamente tramite invio per posta elettronica certificata al Ministero utilizzando l'indirizzo: saq1@pec.politicheagricole.gov.it, tramite una specifica modulistica resa disponibile dall'Ufficio competente.

3. L'inserimento nel SQNZ decorre dalla data di rilascio del certificato di conformità.

4. Il Ministero verifica la regolarità e completezza della comunicazione di cui al comma 2 entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso il suddetto termine si applica la disposizione sul silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 241/1990.

Articolo 7

Strutture di controllo

1. Le Strutture di controllo già autorizzate dal Ministero al controllo e alla certificazione delle produzioni di qualità regolamentata, di cui all'articolo 2 del Ministeriale 3 febbraio 2023 n. 56344, manifestano il proprio interesse a certificare le produzioni ottenute in conformità al SQNZ per il disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati" allegando il piano dei controlli dettagliato e sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632.

2. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet <https://www.politicheagricole.it> l'elenco delle Strutture di controllo di cui al comma 1.

Articolo 8
Adempimenti delle Strutture di controllo

1. La Struttura di controllo, previa istruttoria della domanda di ammissione e verifica dei requisiti con esito positivo, inserisce l'operatore nel SQNZ, rilasciando al medesimo il certificato di conformità.
2. La Struttura di controllo comunica al Ministero i dati identificativi degli operatori di cui al comma 1 entro 30 giorni dal rilascio del certificato di conformità, al fine dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 6 del presente decreto.
3. I recessi, le revoche, le sospensioni ed ogni variazione relativa agli operatori e/o ai certificati di conformità sono comunicati al Ministero senza ritardo.
4. Le Strutture di controllo comunicano al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco riepilogativo degli operatori di cui ai commi 1 e 2 assoggettati al proprio sistema di controllo.
5. Le Strutture di controllo rilasciano il certificato di conformità per ciascun operatore singolo o, nel caso di operatori associati o gruppi di filiera, al responsabile/Capofiliera.
6. Il certificato di conformità ha validità triennale decorrente dalla data di emissione. La Struttura di controllo entro il termine di 90 giorni provvede a revisionare il suddetto certificato nelle ipotesi di variazione delle informazioni ivi riportate.

Articolo 9
Vigilanza sulle Strutture di controllo autorizzate

1. La vigilanza sulle Strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Ministero e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emerga che la Struttura di controllo non risulti più in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione è stata concessa l'autorizzazione medesima è revocata.

Articolo 10
Etichettatura e presentazione

1. Gli operatori in possesso di certificato di conformità, qualora intendano commercializzare il prodotto come SQNZ, devono riportare obbligatoriamente nell'etichettatura e nel materiale promozionale, oltre alle informazioni previste dalla normativa europea e nazionale, le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione del disciplinare: "Latte crudo vaccino e derivati";
 - b) la dicitura: "Sistema di qualità nazionale zootecnia (o acronimo SQNZ) riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale".

2. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al precedente comma 1, è possibile indicare in etichettatura le seguenti indicazioni:

- a) nome esteso o acronimo della Struttura di controllo e relativo logo;
- b) il marchio collettivo unico identificativo del SQNZ di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632. Tale marchio deve comparire nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo;
- c) il marchio privato o collettivo dell'operatore certificato;
- d) il nome del produttore singolo o associato o del capo filiera.

3. Nel caso di operatore associato o di gruppo di filiera, il rappresentante o il Capofiliera è responsabile delle indicazioni riportate nell'etichettatura, di cui al presente articolo, da parte degli operatori aderenti.

4. Il marchio collettivo unico identificativo del SQNZ di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632 è utilizzabile previo impegno a rispettare lo specifico regolamento di uso.

5. La Struttura di controllo verifica il rispetto da parte degli operatori del regolamento d'uso del marchio collettivo unico identificativo del SQNZ di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632.

6. La Struttura di controllo, sia preventivamente che in occasione delle verifiche periodiche presso gli operatori certificati, approva:

- a) le modalità di utilizzo delle etichette;
- b) il materiale promozionale riportante il marchio collettivo unico identificativo del SQNZ di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632.

Articolo 11

Conformità dei regimi di qualità regionale al regime nazionale

1. Gli operatori aderenti ai regimi di qualità della filiera delle carni bovine riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano possono aderire al SQNZ relativamente al disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati" nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. La facoltà di riportare in etichetta sia il marchio del regime di qualità regionale sia il marchio collettivo unico identificativo del SQNZ di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632, è esercitabile alle seguenti condizioni:

- a) verifica da parte del Ministero, su richiesta della Struttura di controllo dell'operatore interessato, della conformità del regime di qualità regionale al SQNZ;
- b) rispetto del Regolamento di uso del marchio collettivo unico identificativo del SQNZ di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632.

3. I regimi di qualità regionali equivalenti al SQNZ relativamente al disciplinare “Latte crudo vaccino e derivati” sono pubblicati sul sito internet del Ministero.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero può emanare disposizioni applicative in merito a:

- a) modulistica utilizzabile dagli operatori ai fini di semplificare l’istruttoria e le procedure;
- b) procedure per una gestione informatizzata e coordinata delle comunicazioni da parte delle Strutture di controllo per l’utilizzo delle banche dati esistenti;
- c) eventuali elementi aggiuntivi per l’analisi del rischio da inserire nei piani di controllo.

2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle Strutture di controllo nonché alla normativa vigente in materia di etichettatura delle carni bovine.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Il Direttore Generale

Eleonora Iacovoni

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)